

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

SOMMARIO

Premessa

Riferimenti normativi

Principio generale

Definizione del fenomeno bullismo

Dichiarazione d'intenti

Compiti e responsabilità' degli organi e del personale della scuola

Tipologie di atti di bullismo e di cyberbullismo

Gestione dei casi segnalati

Condotte ascrivibili al bullismo e le relative sanzioni

Denuncia all'autorità

Segnalazione al questore

PREMESSA

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione e del contrasto del bullismo, del cyberbullismo e di ogni altra forma di violenza; intende attivare strategie di intervento atte ad arginare comportamenti a rischio che sono determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico.

La rapida diffusione del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network, ad esempio con la diffusione di foto o immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere, ha creato forme di aggressioni e molestie ancora più drammatiche, perché accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sofferenza di quest'ultima. Il nostro Istituto intende attivare sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità ed educare gli studenti ad un uso consapevole del web.

La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole e positivo del web, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le forme, come previsto dalla normativa vigente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Nell'intento di contrastare il bullismo ed il cyberbullismo, così come previsto:

- dagli artt. 3 -33 -34 della Costituzione italiana;
- dalla direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455 del 10 novembre 2006;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
- dalla nota MIUR n.2519 del 13 aprile 2015 recante "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo";
- dalla Dichiarazione dei diritti in Internet del 14 luglio 2015;
- dalla Legge n.71 del 29 maggio 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";

- dall'aggiornamento MIUR dell'ottobre 2017 alle "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo";
- dall'aggiornamento MIUR del gennaio 2021 alle "Linee di orientamento per la prevenzione il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo"
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice civile;

ART. 1 - Principio generale

Tutti gli alunni hanno diritto ad un ambiente di apprendimento sicuro e adeguato alle loro esigenze, tutti nella comunità educante devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.

ART. 2 - Definizione del fenomeno Bullismo

Il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro adolescente, percepito come più debole, definito "vittima", e può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale). Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Il bullismo si caratterizza, rispetto ad altre forme di aggressione o di violenza, per la presenza simultanea di questi tre elementi:

- intenzionalità: il comportamento del bullo è teso ad arrecare intenzionalmente danno all'altra persona;
- ripetizione: l'atteggiamento aggressivo nei confronti della vittima si ripete nel tempo;
- squilibrio di potere: la vittima non riesce a difendersi.

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari all'interno del quale, di norma, ciascun componente riveste uno specifico ruolo. I ruoli giocati dalle persone coinvolte possono essere ricondotti ai seguenti:

·bullo: è di solito il più forte e il più popolare all'interno del gruppo dei coetanei; ha forte bisogno di autoaffermazione e di potere. Mostra estrema difficoltà nell'autocontrollo e nel rispetto delle regole, nonché scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni. La sua aggressività non si riversa solo contro coetanei, ma spesso anche nei confronti di adulti (genitori e docenti). Non mostra sensi di colpa;

gregari: sono i sostenitori del bullo che ne rafforzano il comportamento intervenendo direttamente nelle azioni di violenza;

vittima: è chi subisce aggressioni, prepotenze o offese, spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (l'aspetto fisico, la religione

e la cultura, l'orientamento sessuale, eventuali disabilità). È più debole rispetto agli altri, ha una bassa autostima, è di norma isolato e fatica a stringere relazioni con i pari. Per lo più finisce per accettare passivamente gli atti di bullismo perpetrati nei suoi confronti senza chiedere aiuto. Esiste anche la figura della vittima provocatrice che si caratterizza per la messa in atto di atteggiamenti fastidiosi o provocatori che attirano l'attenzione del bullo; viene normalmente trattata negativamente dall'intero gruppo.

osservatori: sono il gruppo di coetanei in presenza dei quali normalmente si verificano gli atti di bullismo. Per lo più essi non intervengono né denunciano l'azione agli adulti (maggioranza silenziosa), per paura di diventare a loro volta vittime del bullo o per mera indifferenza. Il gruppo degli osservatori può altresì comprendere un difensore della vittima.

Il fenomeno del bullismo può assumere forme differenti:

- bullismo diretto: a sua volta si divide in bullismo fisico (prendere a pugni o a calci, rubare o maltrattare gli oggetti personali della vittima) e bullismo verbale (insultare, deridere, offendere). Tra le forme di bullismo diretto è sempre più diffuso il bullismo discriminatorio legato al pregiudizio (omofobico, razzista, contro i disabili);
- bullismo indiretto: si concretizza in atti quali l'isolamento, l'esclusione dal gruppo, l'essere vittima di pettegolezzi.
- **Cyberbullismo**

Per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo (Legge 71/2017).

Tale comportamento viene messo in atto sistematicamente da un individuo, o da un gruppo di individui, nei confronti di una persona che non può facilmente difendersi; esso viene perpetrato attraverso l'uso di mezzi elettronici o sfruttando gli strumenti della rete. Il cyberbullismo presenta elementi di continuità rispetto al bullismo tradizionale (intenzionalità, ripetizione nel tempo, squilibrio di potere), ma anche elementi di novità, che caratterizzano in maniera specifica il fenomeno e che derivano dalle modalità interattive tramite cui esso viene perpetrato.

I rischi di un atto di bullismo che avviene attraverso la rete possono essere i seguenti:

- anonimato: la vittima può non conoscere l'identità del suo persecutore, che si nasconde dietro un nickname o un nome falso; non conoscere l'autore degli attacchi può aumentare il suo senso di frustrazione ed impotenza;

- ·rapida diffusione: la vittima può vedere la propria immagine danneggiata in brevissimo tempo in una comunità molto ampia, considerando che la diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito;
- ·permanenza nel tempo: i contenuti offensivi condivisi online, in quanto difficili da rimuovere, possono apparire a più riprese in luoghi diversi;
- ·distanza tra bullo e vittima: il cyberbullo non vede le reazioni della vittima ai propri comportamenti e spesso non è pienamente consapevole del danno che arreca (manca un feedback emotivo); ciò rende il bullo più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo. Qualsiasi atto di cyberbullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

ART. 3 - Dichiarazione d'intenti

La politica scolastica di anti bullismo/anti cyberbullismo è da intendersi come una dichiarazione di intenti che guida l'azione e l'organizzazione all'interno del nostro Istituto. Al fine di contrastare il fenomeno vengono e verranno adottate le seguenti misure:

- attività di prevenzione a livello primario, secondario e terziario;
- sensibilizzazione di tutte le componenti della comunità educante con incontri, corsi di formazione, tavole rotonde in presenza e online con esperti dedicate ad alunni, operatori scolastici, genitori;
- attività didattica dedicata, anche nell'ambito dell'Educazione Civica;
- collaborazione con tutti gli enti territoriali disponibili;
- creazione di una sezione dedicata al fenomeno all'interno del sito web dell'Istituto contenente tutte le informazioni necessarie alla conoscenza degli strumenti atti alla lotta al fenomeno;
- predisposizione di un protocollo per l'emergenza, con forme di segnalazione;
- elaborazione e divulgazione di questionari volti a cogliere il disagio;
- monitoraggio annuale del fenomeno e delle attività svolte.

ART. 4 - Compiti e responsabilità' degli Organi e del Personale della Scuola

L'Istituto, in tutte le sue componenti:

 è attivo e sensibile circa le tematiche del bullismo e cyberbullismo;

 promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione attraverso una progettualità che coinvolga tutta la comunità scolastica e realtà associative ed istituzionali del territorio.

Il Dirigente Scolastico:

 individua un Docente Referente di Istituto per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo;

 nomina e coordina un Team Antibullismo e un Team d'Emergenza o un gruppo integrato con il compito di:

organizzare attività di prevenzione;

intervenire nei casi acuti;

comunicare al Referente Regionale i casi di bullismo e Cyberbullismo al termine di ogni anno scolastico.

☐ prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione, in materia di prevenzione al bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;

☐ favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

☐ prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;

☐ promuove azioni di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo nell'ambito scolastico, in sinergia con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti.

☐ Fornisce tramite il sito web della scuola le seguenti informazioni:

-nominativo dei referenti antibullismo,

- azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo

- protocollo d'intervento per l'emergenza

- enti e partners di riferimento

Il Docente Referente:

☐ promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti di Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;

☐ coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;

☐ si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia ecc. per realizzare attività di prevenzione;

Il Collegio dei Docenti:

☐ promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;

☐ approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team in relazione alle situazioni di emergenza.

Il Consiglio di Classe:

☐ pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;

☐ favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e, nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Il Docente:

- osserva regolarmente i comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime e, venuto a conoscenza diretta o indiretta di episodi di bullismo o cyberbullismo, lo segnala al Team di Antibullismo, al Referente o al Coordinatore di classe e al Referente di sede;
- intraprende azioni che favoriscano l'acquisizione e il rispetto delle norme relative alla convivenza civile e all'uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica le modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati agli alunni della classe;
- condanna fermamente ogni atto di sopraffazione e intolleranza.

I Collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici:

- svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, negli spogliatoi, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione, ferme restando le responsabilità dei docenti;
- gli Assistenti tecnici faranno parte dei Piani di vigilanza attiva nell'ambito dei laboratori;
- partecipano alle attività di formazione antibullismo organizzate dalla scuola;
- segnalano al dirigente scolastico o al Team eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo di cui hanno conoscenza diretta o indiretta e nel caso di intervento durante episodi di bullismo seguono le modalità indicate dal Regolamento d'Istituto.

Gli Alunni:

- devono rispettare le regole basilari della convivenza, sia nella vita reale che quando sono connessi alla rete, prestando particolare attenzione alle comunicazioni effettuate tramite e-mail, sms, foto e video.
- devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo e di chi mostra indifferenza o, all'interno del gruppo, appoggia la condotta aggressiva; ■ non possono, durante le lezioni o le attività didattiche in genere, usare telefoni cellulari/smartphone, tablet, riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- non possono, durante le attività didattiche, o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefoni cellulari, o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. Il materiale audio/video acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.
- possono essere coinvolti nella progettazione e realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale.

I Genitori:

- devono partecipare attivamente alle azioni di formazione e/o informazione, istituite dal nostro Istituto, sui comportamenti del bullismo e del cyberbullismo; ■
- devono prestare attenzione ai comportamenti dei propri figli;
- devono vigilare sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- devono conoscere le azioni messe in campo dal nostro Istituto e collaborare secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità sottoscritto;
- devono conoscere il Regolamento di Disciplina dell'Istituto e le sanzioni in esso previste.

ART. 5 - Tipologie di atti di bullismo e di cyberbullismo

Sono da considerarsi comportamenti persecutori, contro il singolo o il gruppo, qualificabili come atti di Bullismo:

- violenze fisiche quali: calci, pugni, schiaffi, pestaggi; furti, danneggiamento di beni;
- violenze psicologiche quali: offese, prese in giro, denigrazioni; intimidazioni e minacce; isolamento ed esclusione.

Sono da considerarsi comportamenti persecutori, contro il singolo o il gruppo, qualificabili come atti di Cyberbullismo:

- **Flaming**: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi;
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze, raccolte all' interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia, poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- **Impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona, con l'obiettivo di inviare da tale account messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività on-line (es: dai gruppi WhatsApp);
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Art. 6 - Gestione dei casi segnalati

Il Dirigente Scolastico, avuta conoscenza del caso di bullismo e/o cyberbullismo dal Docente Referente o da altra fonte, informa tempestivamente i genitori ovvero i tutori dei minori coinvolti.

A seconda della tipologia e gravità del caso, e al fine di gestire al meglio la questione, il Dirigente Scolastico coinvolge, in via esclusiva o cumulativa, e avvia il protocollo d'emergenza:

■ il Consiglio di Classe;

■ il Docente Referente

■ i Rappresentanti di classe degli studenti; ■ ■ i Servizi socio-assistenziali.

Art. 7 - Condotte ascrivibili al bullismo e le relative sanzioni

I comportamenti trasgressivi accertati, riconducibili alle condotte di bullismo e/o cyberbullismo, se rientrano tra quelli previsti dal Regolamento Disciplinare d'Istituto sono immediatamente sanzionati dalla Scuola sulla base di quanto in esso previsto. La sanzione sarà:

- comminata allo studente come conseguenza dell'atto di bullismo/cyberbullismo messo in atto (= personalizzata),
- proporzionata all'infrazione e "riparatoria",
- temporanea,
- ispirata al principio di gradualità. Terrà conto:
- della situazione personale dello studente
- della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso deriva

COMPORAMENTI DA SANZIONARE (regolamento d'Istituto)	TIPOLOGIA DELLE SANZIONI
Atteggiamenti irrispettosi e offensive, minacce, insulti e aggressioni verbali verso i compagni e loro familiari.	Allontanamento temporaneo dalle lezioni da 1a 15 gg
Uso di smartphone per la ripresa e diffusione di immagini, foto, video, dati personali altrui senza consenso (DL 196/03) con lo scopo di compiere abusi e atti denigratori nei confronti di uno o più compagni.	Allontanamento temporaneo dalle lezioni da 1a 15 gg
Violenze fisiche o atti che compromettono la dignità della persona umana	Allontanamento temporaneo dalle lezioni da 5 a oltre 15 gg
Atti gravi di prevaricazione e/o condizionamento fisico e mentale di altre persone considerati atteggiamenti bullistici	Allontanamento temporaneo dalle lezioni oltre 15 gg
Uso dei canali di comunicazione per l'invio e la diffusione di messaggi offensivi e denigratori nei confronti di uno o più compagni	Allontanamento temporaneo dalle lezioni da 1a 15 gg

Gli autori di comportamenti inquadrabili come atti di bullismo e/o cyberbullismo sono puniti con sanzioni particolarmente incisive, tuttavia per essi vengono altresì attivati percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura

sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica, così come previsto dal DPR del 24/6/98 n. 249 “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, modificato ed integrato dal DPR del 21/11/2007 n. 235, quali:

- atti di giustizia riparatoria: scuse scritte alla vittima e alla famiglia, compiti e lavori di riflessione e approfondimento di tematiche inerenti da condividere con la classe;
- dialogo educativo con il bullo per accrescere autocontrollo, tolleranza ed empatia;
- invio allo sportello d’ascolto offerto dall’Istituto;
- riflessioni sulla responsabilità personali e le conseguenze di comportamenti bullistici;
- attività in classe con scambi di ruolo e immedesimazione con la vittima;
- rafforzamento del percorso educativo all’interno della classe e/o del gruppo coinvolto.

Inoltre vengono considerate deprecabili le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo.

Le sanzioni disciplinari irrogate dalla scuola non sostituiscono le sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, né sostituiscono quelle civili, per eventuali danni causati ingiustamente a cose o persone.

Art. 8 - Denuncia all’Autorità

Qualora il fatto segnalato configuri ipotesi di reato perseguibile d’ufficio, viene sporta denuncia all’Autorità Giudiziaria o alle Forze dell’Ordine competenti, tra cui la Polizia Postale se trattasi di reato compiuto attraverso internet; ciò in quanto il personale scolastico/amministrativo è personale incaricato di pubblico servizio, ed è quindi tenuto a denunciare la notizia di ogni reato procedibile d’ufficio di cui venga a conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio (art. 331 c.p.p.).

Art. 9 - Segnalazione al Questore

Fuori dai casi di reato perseguibili d’ufficio, nei casi di reato menzionati nell’art.7 della Legge n. 71/2017 fino a quando la querela non è proposta, la scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, informa i genitori o il tutore della vittima minore che è possibile segnalare il caso al Questore, ai fini dell’avvio della procedura di ammonimento, prevista dalla L. 71/2017.